



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

L'anno duemilaventitre, addì ventisette del mese di Aprile alle ore 19:00 nella Residenza Municipale per riunione di Consiglio

Eseguito l'appello, risultano:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere	X	
MARZI GIADA	Consigliere		X
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DEL FABBRO GRAZIELLA	Consigliere		X
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Dott. Stefano Gandellini Il Segretario Comunale.

Il Sig. Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2023.

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

Il Dott. Spatazza, responsabile del servizio tributi dell'Unione, presente in aula, da indicazione della proposta di delibera e del metodo di calcolo. Il comune elabora tariffe su dati Arera senza un gran margine di manovra. Quest'anno ci sono stati aumenti in misura modesta di circa 45 mila euro su 1 milione di costi.

Il Consigliere Faietti Alessandro chiede spiegazioni rispetto ai vincoli del Piano economico finanziario.

Il Dott. Spatazza dice che il Pef dopo due anni si puo' modificare.

Il Sindaco Bergamini dice che abbiamo avuto un incremento del 5 per cento circa dei costi. Non abbiamo toccato la parametrizzazione tra domestico e non domestico.

Nessun altro chiede la parola.

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della legge n.147/2013 istituisce l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- Il Comune di Poviglio ha approvato il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI con deliberazione n. 28 del 26/06/2021, recependo le novità introdotte dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116, attuativo della direttiva comunitaria n. 851/2018, riforma l'art. 198 TUA (art. 1, co. 24 del D.Lgs. 116/2020) che, sopprimendo ogni riferimento ai rifiuti assimilati agli urbani, è intervenuto sulla definizione dei rifiuti di cui all'art.183 del D.Lgs. 152/2006, sulla classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del D.Lgs. 152/2006, sulla possibilità di fuoriuscita dal servizio pubblico per le utenze non domestiche, di cui all'art. 198 del D.Lgs. 152/2006;

VISTO l'art. 1 comma 683 della L. 147/2013, che dispone "Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatti dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

DATO ATTO che:

- il termine per approvare le tariffe e aliquote con effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art.

53, comma 16, L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'articolo 3, comma 5-quinquies del DI 228/2021, ha previsto che "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

DATO ATTO che l' articolo 13, comma 5-bis del DI 4/2022 ha precisato che "In caso di approvazione delle delibere delle aliquote ed elle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all'articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile";

VISTO l'art. 3 della Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha disposto "A decorrere dall'anno 2022, i comuni... possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»

VISTE:

- la Delibera di ARERA del 3 agosto 2021 "*APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025*", e successive modificazioni/integrazioni, con la quale è stato introdotto il nuovo "metodo tariffario" per il servizio integrato dei rifiuti (MTR-2);
- la Delibera di ARERA del 4 novembre 2021 "*APPROVAZIONE DEGLI SCHEMI TIPO DEGLI ATTI COSTITUENTI LA PROPOSTA TARIFFARIA E DELLE MODALITÀ OPERATIVE PER LA RELATIVA TRASMISSIONE ALL'AUTORITÀ, NONCHÉ CHIARIMENTI SU ASPETTI APPLICATIVI DELLA DISCIPLINA TARIFFARIA DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI APPROVATA CON LA DELIBERAZIONE 363/2021/R/RIF (MTR-2) PER IL SECONDO PERIODO REGOLATORIO 2022-2025*";
- la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27/04/2023 con la quale è stato approvato il nuovo "Regolamento per la disciplina della tassa rifiuti TARI";

DATO ATTO che:

- ATERSIR R.E. ha approvato il Piano Finanziario TARI 2022-2025 del Comune di Gualtieri con delibere n. 16 del 16/05/2022 del Consiglio locale di Reggio Emilia e

n. 44 del 17/05/2022 del consiglio d'ambito regionale – avente ad oggetto “Approvazione dei PEF 2022-2025 dei Comuni della provincia di Reggio Emilia, gestione Sabar SpA”;

- I costi totali riportati nel PEF per l'anno 2023 approvato da Atersir, al lordo delle riduzioni di cui al punto 1.4 della determina 2/DRIF/2021, ammontano ad Euro 1.068.036,00;
- Le riduzioni di cui al punto 1.4 della determina 2/DRIF/2021, determinate da Atersir per l'anno 2023 a favore del Comune di Gualtieri, sono pari ad Euro 41.040,00 e vanno a beneficio della tariffa, essendo imputate a riduzione dei costi;

CONSIDERATO che le tariffe per le utenze domestiche e quelle per le utenze non domestiche, allegate al presente atto, garantiscono la copertura integrale dei costi risultanti dal PEF per l'anno 2023 approvato da Atersir, come disposto dal comma 654, art. 1, della L. 147/2013;

VISTO l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell'Ufficio Tributi, Giacomo Spatazza, ed il parere di regolarità finanziaria del Responsabile finanziario Alberico Zambelli;

VISTO l'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1 comma 41 della L. 190/2012 che recita: “(Conflitto di interessi). – 1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di propria dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi art. 20, comma 1, del D.Lgs. dell'8/04/2013 n. 39;”

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata:
Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 11 favorevoli n. 10; contrari n. zero; astenuti n. 1 (cons. sig. Vologni Patrizia);

VISTI gli esiti della votazione espressa in modo palese di seguito riportata, per la immediata eseguibilità dell'atto:
Componenti il consiglio presenti n. 11; votanti n. 11; favorevoli n. 10; contrari n. zero; astenuti n. 1 (cons. sig. Vologni Patrizia);

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. Di prendere atto del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo 2022-2025, come approvato da ATERSIR R.E. con delibere n. 16 del 16/05/2022 del Consiglio locale di Reggio Emilia e n. 44 del 17/05/2022 del consiglio d'ambito regionale;
3. Di approvare per l'anno 2023 le tariffe TARI, allegate alla presente delibera, dando atto che il gettito previsto del tributo, ottenuto dall'applicazione di tali tariffe, consente l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario;
4. Di dare atto che il responsabile del procedimento è il Dott. Giacomo Spatazza, responsabile dell'Ufficio Unico dei Tributi unione Bassa Reggiana;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
6. Di trasmettere il presente atto ad Atersir - Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti - per quanto di competenza;
7. Di dichiarare, ai sensi del vigente PTPCT, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale, il Responsabile che ha espresso il parere e l'istruttore della proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
8. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini